



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 ottobre 2010 (26.10)
(OR. en)**

15235/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0100 (NLE)**

FISC 122

RISULTATI DEI LAVORI

del: Consiglio ECOFIN

in data: 19 ottobre 2010

Oggetto: Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Germania, l'Italia e l'Austria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE e che modifica la decisione 2007/250/CE al fine di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa al Regno Unito
- Accordo politico

1. Il 19 ottobre 2010 il Consiglio ECOFIN è pervenuto ad un accordo politico sul progetto di decisione di esecuzione e sui progetti di dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio che figurano rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.
2. Il progetto di decisione di esecuzione sarà messa a punto dei giuristi-linguisti in vista della sua adozione tra i punti "A" di una delle prossime sessioni del Consiglio.

Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del [...]

che autorizza la Germania, l'Italia e l'Austria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE e che modifica la decisione 2007/250/CE al fine di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa al Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione rispettivamente il 3 agosto 2007, il 23 dicembre 2009 e il 17 febbraio 2010, l'Italia, la Germania e l'Austria hanno chiesto di essere autorizzate a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito: "IVA"). Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 10 febbraio 2010, il Regno Unito ha chiesto di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa dalla decisione 2007/250/CE del Consiglio, del 16 aprile 2007, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹.
- (2) La Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera dell'11 gennaio 2010 della richiesta presentata dalla Germania e con lettera del 9 marzo 2010 delle richieste presentate dall'Italia, dall'Austria e dal Regno Unito. La Commissione ha comunicato alla Germania con lettera del 12 gennaio 2010 e all'Italia, all'Austria e al Regno Unito con lettera dell'11 marzo 2010 che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.
- (3) La persona tenuta al pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni. Obiettivo della deroga richiesta dalla Germania, dall'Italia e dall'Austria è rendere debitore dell'IVA il soggetto passivo a cui si effettua la cessione, ma solo a determinate condizioni e unicamente per determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.

¹ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 42.

- (4) Un numero significativo di operatori che trattano determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, evadono il pagamento dell'IVA all'erario dopo la vendita dei loro prodotti. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture valide. Questo tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono ceduti più volte, in base a uno "schema a carosello", senza alcun versamento IVA all'erario. Designando in questi casi il destinatario dei beni quale debitore dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale, senza modificare in alcun modo l'importo dell'IVA.
- (5) Per garantire il corretto funzionamento della deroga e per evitare che l'evasione fiscale si sposti su altri prodotti o sul commercio al dettaglio, è opportuno che la Germania, l'Italia e l'Austria introducano disposizioni adeguate in materia di controllo e notifica. È opportuno che la Commissione sia informata in merito alle misure specifiche adottate per controllare il funzionamento della deroga.
- (6) La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto non è destinata ad essere applicata in maniera generalizzata, ma solo a specifici gruppi di prodotti per i quali sussiste un rischio elevato di evasione fiscale e l'entità di tale evasione è tale da causare perdite considerevoli di gettito fiscale. Inoltre, l'uso di un meccanismo di inversione contabile comporta un minor rischio di spostamento della frode sul commercio al dettaglio dei prodotti in questione, dal momento che i telefoni cellulari sono generalmente forniti dalle grosse società di telefonia e che la misura si applica ai circuiti integrati prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

- (7) In linea di massima, l'autorizzazione è valida soltanto per un breve periodo, poiché non esiste alcuna garanzia che gli obiettivi della misura saranno raggiunti, né è possibile valutarne in anticipo l'impatto sul funzionamento del regime IVA negli Stati membri che la applicano o in altri Stati.
- (8) È opportuno che il Regno Unito sia autorizzato a continuare ad applicare la misura speciale ad esso concessa fino alla scadenza dell'autorizzazione concessa alla Germania, all'Italia e all'Austria.
- (9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE DI ESECUZIONE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- (a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- (b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

2. La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o superiore a 5 000 EUR.

Articolo 2

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata a designare quale debitore dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito: "IVA") il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

2. La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o superiore a 5 000 EUR.

Articolo 4

La deroga di cui agli articoli 1, 2 e 3 è subordinata all'introduzione da parte della Germania, dell'Italia e dell'Austria di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni a cui si applica l'inversione contabile in conformità della presente decisione.

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2007/250/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

La presente decisione scade il 31 dicembre 2013."

Articolo 6

La presente decisione e la decisione 2007/250/CE scadono alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che autorizzano tutti gli Stati membri ad adottare tali misure, e comunque il 31 dicembre 2013.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione di esecuzione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto di dichiarazioni a verbale**1. Dichiarazione del Consiglio**

Nell'autorizzare una deroga a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, che consente l'introduzione di un meccanismo di inversione contabile in quanto misura per reagire tempestivamente contro la frode all'origine di perdite considerevoli di gettito fiscale, il Consiglio conferma il carattere eccezionale della misura e l'intenzione di porre un limite temporale all'applicazione della stessa.

Il Consiglio riconosce la necessità di proseguire i lavori sull'applicazione del meccanismo di inversione contabile per contrastare determinati tipi di frode. Nell'esaminare l'ultima parte della proposta della Commissione del 29 settembre 2009, il Consiglio s'impegna a garantire che sia accordata la debita attenzione alle cessioni per le quali gli Stati membri forniscono la prova che la frode causa perdite considerevoli di gettito fiscale negli Stati membri e che il meccanismo di inversione contabile è uno strumento efficace per far fronte a questo problema.

2. Dichiarazione della Francia

La Francia ritiene che le misure eccezionali adottate con questa decisione, sulla base dell'articolo 395 della direttiva 2006/112, non dovrebbero includere nel loro campo di applicazione i personal computer, i loro componenti e gli accessori, in quanto il mercato di queste attrezzature non presenta caratteristiche tali che potrebbero limitare l'impatto potenzialmente nocivo di un meccanismo d'inversione contabile, contrariamente ai telefoni cellulari e ai circuiti integrati prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.